

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Rito del lavoro, tempestività dell'appello: rileva il deposito del ricorso, non la notifica dell'atto di appello col decreto di fissazione dell'udienza**

*L'appello nel rito del lavoro si propone, ai sensi dell'[art. 434 c.p.c., comma 2](#), con ricorso depositato presso la Corte di Appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza sicchè la sua tempestività va valutata con riferimento al deposito del ricorso e non avendo riguardo alla notifica dell'atto di appello con pedissequo decreto ex [art. 435 c.p.c.](#), di fissazione dell'udienza di discussione.*

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.6.2017, n. 14361**

*...omissis...*

Considerato

che, preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell'[art. 335 c.p.c.](#);

che: con il primo motivo di ricorso la xxxxxx violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 217 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per avere la Corte di Appello erroneamente non dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla Regione Campania perchè tardivo essendo stata la sentenza impugnata - pubblicata in data 10 maggio 2013 - notificata il 26 settembre 2013 mentre l'appello era stato notificato solo in data 17 febbraio 2015, ben oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c. e quello di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c.; con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in quanto la Corte di Appello aveva del tutto omesso di motivare sulla eccezione di inammissibilità del gravame perchè non rispondente al dettato del novellato art. 342 c.p.c., con conseguente nullità dell'impugnata sentenza; con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 332 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di Appello erroneamente disposto la rinotifica del gravame alla *omissis* ex artt. 332, 324, 325 e 327 c.p.c., pur in presenza di una notifica nulla e/o inesistente;

che con il primo motivo di ricorso la *omissis* e la *omissis* deducono le medesima censura di cui al secondo motivo del ricorso proposto dalla *omissis* (violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)); con il secondo motivo le ricorrenti ribadiscono l'inammissibilità dell'appello alla luce del citato art. 342 c.p.c., in quanto contenente la mera riproposizione di argomentazioni già svolte in primo grado e prive di collegamento funzionale con i passaggi argomentativi della sentenza appellata;

che il primo motivo del ricorso xxxxxxxx in quanto l'appello nel rito del lavoro si propone, ai sensi dell'art. 434 c.p.c., comma 2, con ricorso depositato presso la Corte di Appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza sicchè la sua tempestività va valutata con riferimento al deposito del ricorso e non avendo riguardo alla notifica dell'atto di appello con pedissequo decreto ex art. 435 c.p.c., di fissazione dell'udienza di discussione; pertanto, nel caso in esame essendo stata pubblicata la sentenza del Tribunale in data 10 maggio 2005 l'appello depositato il 12 settembre 2013 - nel rispetto del termine semestrale di decadenza stabilito dall'art. 327 c.p.c. - era tempestivo;

che del pari infondato è il secondo motivo in considerazione della giurisprudenza di questa Corte per la quale la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame; in tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perchè erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Sez. U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017; Cass. n. 23989 del 11/11/2014);

che, alla luce di tale principio il Collegio nell'esaminare la eccezione di inammissibilità dell'appello - sia pure implicitamente rigettata dalla Corte territoriale - la ritiene infondata in quanto il gravame proposto dalla Regione Campania si apre con una specifica censura alla sentenza di primo grado laddove afferma che il Giudicante aveva ommesso ogni riferimento alla norma di interpretazione autentica introdotta dalla L.R. 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 208 e, quindi, prosegue evidenziando come la decisione impugnata non poteva essere condivisa alla luce di una ricostruzione del quadro normativo tendente ad inficiare nei suoi passaggi logico-giuridici la motivazione della decisione gravata, proponendone la riforma nel senso del rigetto della domanda delle ricorrenti;

che destituito di fondamento è anche il terzo motivo in quanto ben poteva essere disposta la rinotifica dell'appello ai sensi dell'art. 332 c.p.c., non essendo la stessa preclusa dalla scadenza del termine per impugnare, alla luce di quanto esposto in relazione al primo motivo (Cass. n. 6824 del 20/03/2010; Cass. n. 15477 del 10/08/2004);

che il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso della xxxx sono infondati per le medesime considerazioni sopra esposte con riferimento al secondo motivo del ricorso della xxxxxx che, pertanto, entrambi i ricorsi vanno rigettati;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico delle ricorrenti e vengono liquidate come da dispositivo; che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente xxxx dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi); diversamente non sono tenute al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo le ricorrenti oxxxxessendo state ammesse al gratuito patrocinio (Cass. 18523 del 2014).

pqm

La Corte, riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e condanna le ricorrenti alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento solo da parte della xxxx importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.